



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

NUMERO GENERALE	66
DATA	06/02/2026

OGGETTO :

INCARICO A TERMINI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO PER L'APPROVAZIONE DEGLI ENTI COINVOLTI DELLA PROPOSTA, DI CUI AL COMMA 1 TER, ART. 47 DELLA L.R. LOMBARDIA N. 26/2003, RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) DELLA FUTURA ATO DI VALLECAMONICA. CIG BA4C0904F5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE l'art. 19 della L.R. 4/2023 introduce alcune modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 26/2003 in materia di "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". La lettera b) del comma 1 novella il comma 1 bis del suddetto art. 47 il quale dispone che:

"Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006, all'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, è modificato, il perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Brescia, in ragione della peculiare morfologia territoriale della relativa provincia nella sua parte settentrionale corrispondente al sub-bacino idrografico dell'Oglio sopra-lacuale, è istituito, su proposta dei comuni interessati, l'Ambito Territoriale di Valle Camonica, coincidente con i confini amministrativi della Comunità montana di Valle Camonica, ed è individuata tale Comunità montana quale ente responsabile del nuovo ATO ai sensi dell'articolo 48, comma 1 bis. La Comunità montana, quale ente responsabile del nuovo ATO, garantisce e promuove il coinvolgimento di tutti gli enti che la compongono nei processi decisionali volti a definire i criteri di gestione e affidamento del servizio, assicurando, su richiesta dei comuni, la prosecuzione dell'affidamento del servizio al gestore prescelto dagli stessi ove esistente o della gestione in-house ove ammessa dalla legge. Nell'ATO individuato ai sensi del presente comma, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 49 riferite alle province si applicano alla Comunità montana di Valle Camonica. Ai fini dell'individuazione dell'ATO di Valle Camonica, la Regione tiene conto anche dell'assenza di pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO di Brescia, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006.";

VISTA dunque la previsione normativa ora introdotta nell'art. 47 della L.R. n. 26/2003 che rende giuridicamente percorribile l'obiettivo politico-amministrativo di addivenire all'istituzione di un'ATO della Valle Camonica, in ragione delle peculiarità morfologiche del relativo territorio rispetto a quello della restante Provincia di Brescia e delle connesse differenze in termini di esigenze di dotazione infrastrutturale e gestionale, finalizzato a garantire più alti livelli di efficienza ed economicità nonché una maggiore tempestività e qualità di risposta alle esigenze dell'utenza;

CONSIDERATO che allo scopo di dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte nella LR 23/2003 con la L.R. 4/2023, la Direzione Generale Utilizzo delle Risorse Idriche di Regione Lombardia ha trasmesso in data 1 febbraio 2024 a tutti i comuni compresi nei confini amministrativi della Comunità Montana una nota con la quale vengono fornite le indicazioni operative, e in particolare ribadisce che la norma regionale prevede che l'istituzione dell'ATO e del relativo ente responsabile sia corredata dalla documentazione atta a comprovare "il rispetto dei principi e dei requisiti di cui alla normativa statale e al comma 1 bis (dell'articolo 47, l.r. 26/2003), dell'analisi costi benefici effettuata nel rigoroso rispetto delle linee guida europee per i progetti di investimento, di una proposta di programma degli interventi per adeguare le infrastrutture alla normativa e agli standard di qualità del servizio vigenti e di una proposta di piano economico finanziario". Regione Lombardia richiede che tale documentazione sia aggiornata almeno al giugno 2023 (data di approvazione del nuovo Piano tariffario e del Piano Investimenti dell'ATO di Brescia) e che i consigli comunali dei comuni coinvolti, contestualmente alla deliberazione di adesione alla proposta di istituzione dell'ATO di Valcamonica, approvino tale documentazione;

VISTO che con determina n. 238 del 30/04/2024, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico e Lavori Pubblici della Comunità Montana, è stato affidato al Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale l'incarico di redazione della proposta di cui al comma 1 ter, art. 47 della L.R. Lombardia n. 26/2003, in particolare l'elaborazione del programma degli interventi di adeguamento delle infrastrutture, dell'analisi costi benefici e Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della futura ATO di Vallecmonica;

VISTA la proposta relativa al "Programma degli Interventi e Piano Economico Finanziario dell'ATO di Valle Camonica" trasmessa dal Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, prot. 0001623/2026 del 05/02/2026;

RILEVATO che l'iter di approvazione della suddetta documentazione, trasmessa dal Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, riveste una natura multidisciplinare e richiede una rigorosa validazione di carattere legale-amministrativo, al fine di assicurare la piena conformità delle proposte alle previsioni del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 201/2022 (Riordino servizi pubblici locali) e, non da ultimo, agli schemi regolatori di ARERA in tema di riconoscimento dei costi e sostenibilità tariffaria;

RAVVISATA l'estrema delicatezza della fase di "scissione" e successiva costituzione del nuovo Ambito, che impone una gestione stragiudiziale d'eccellenza per prevenire profili di illegittimità negli atti di adesione dei Comuni e per garantire l'assenza di pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO di Brescia, requisito quest'ultimo espressamente richiamato dalla norma regionale come condizione per il parere favorevole della Giunta Regionale;

RITENUTO indispensabile dotare l'Amministrazione di un supporto legale di elevata specializzazione per la gestione della fase stragiudiziale e istruttoria, con specifico riguardo alla redazione degli atti endoprocedimentali, alla verifica della legittimità dei criteri di ripartizione tariffaria e alla blindatura del

provvedimento finale rispetto a potenziali ricorsi presso le giurisdizioni superiori (TAR e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche);

ACCERTATO che l'Avv. Dario Marchesi possiede una comprovata e pluriennale esperienza nel settore delle Public Utilities e del diritto ambientale, avendo già patrocinato con successo complesse vertenze in materia di Servizio Idrico Integrato e prestato consulenza specialistica per primari gestori del settore e autorità d'ambito, con particolare riferimento al contesto territoriale lombardo e camuno;

RILEVATO che il profilo professionale del suddetto legale garantisce non solo la necessaria padronanza della regolazione tecnica (Metodi Tariffari MTI-4 e standard di qualità tecnica RQTI), ma anche una profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali derivanti dall'applicazione della citata L.R. 4/2023, assicurando così una difesa preventiva dell'Ente attraverso una corretta attività di legal auditing sulla documentazione di Piano;

VALUTATA l'opportunità di affidare l'incarico in oggetto al già menzionato professionista in ragione della specificità del know-how richiesto, non rinvenibile internamente alla struttura, e del principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, atteso che la pregressa conoscenza dei modelli gestionali locali da parte dell'Avv. Marchesi consente una contrazione dei tempi istruttori e una maggiore precisione nell'analisi dei rischi giuridici;

DATO ATTO che il preventivo presentato risulta congruo e commisurato alla complessità dell'incarico e all'importanza degli interessi pubblici sottesi alla corretta approvazione dello strumento pianificatorio;

DATO ATTO che, per le ragioni sopra esposte, l'affidamento al suddetto professionista risponde ai criteri di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in quanto l'elevata specializzazione nel diritto amministrativo ambientale e la pregressa esperienza specifica nel comparto idrico camuno consentono di blindare giuridicamente l'intera procedura di istituzione dell'ATO;

RILEVATO che l'incarico in oggetto rientra nel perimetro dei cosiddetti "servizi legali esclusi" ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto finalizzato alla prestazione di pareri e assistenza legale propedeutica a una specifica procedura amministrativa di rilievo strategico (l'istituzione del nuovo ATO), configurandosi come attività di consulenza strettamente connessa all'esercizio dei pubblici poteri e alla prevenzione del contenzioso;

DATO ATTO che, secondo il consolidato orientamento dell'ANAC (già espresso nelle Linee Guida n. 12 e confermato in vigore del nuovo Codice) e della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2776/2025), l'affidamento di un singolo incarico professionale di assistenza legale non costituisce un "appalto di servizi legali" in senso stretto, bensì un contratto d'opera professionale. Tale distinzione si fonda sulla natura episodica della prestazione e sulla prevalenza dell'elemento fiduciario (intuitu personae) rispetto all'organizzazione imprenditoriale di mezzi, sottraendo l'affidamento agli obblighi di gara;

CONSIDERATO che la dottrina e la prassi dell'Autorità Anticorruzione chiariscono che per i contratti esclusi ex art. 56:

- Inapplicabilità delle procedure ordinarie: La stazione appaltante non è tenuta al rispetto rigoroso delle regole di evidenza pubblica (bandi o

indagini di mercato formali), ferma restando l'applicazione dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza sanciti dall'art. 1 del Codice;

- Tracciabilità e Vigilanza: L'esclusione riguarda esclusivamente le modalità di scelta del contraente, mentre permangono gli obblighi di acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e della trasparenza amministrativa;

MOTIVATA pertanto la scelta del professionista mediante affidamento diretto in ragione della specificità dell'oggetto contrattuale, che richiede una difesa degli interessi dell'Ente in un contesto di riforma normativa (L.R. 4/2023) caratterizzato da elevata incertezza interpretativa, rendendo l'incarico non standardizzabile e strettamente legato alle competenze tecnico-giuridiche del singolo professionista individuato;

PRESO ATTO che l'importo dell'incarico, stimato in base ai parametri forensi vigenti, risulta ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e che la procedura adottata garantisce il rispetto del principio del risultato e della fiducia stabiliti dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, contemperando l'esigenza di celerità con la massima tutela legale dell'Amministrazione.

VISTA ed esaminata la proposta presentata dall'Avvocato Dario Marchesi per i servizi richiesti, prot. 0001650/2026 del 05/02/2026, ammontante a complessivi Euro 5.000,00 oltre CPA (4%) e IVA (22%);

RAVVISATA pertanto la necessità per tutte le motivazioni sopra espresse di procedere per l'approvvigionamento del servizio di supporto giuridico specialistico da affiancare ai comuni nell'iter di approvazione della documentazione a corredo della richiesta di istituzione dell'ATO di Valcamonica a Regione Lombardia con affidamento diretto al sopra citato professionista;

VERIFICATO che la spesa in esame trova copertura nello stanziamento del capitolo 1041/1;

RILEVATO che è intervenuta la concertazione con il Responsabile del Servizio assegnatario della risorsa per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che al suddetto procedimento è attribuito il CIG BA4C0904F5;

VISTE E RICHIAMATE:

- la deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- la deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- il Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, con cui sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

- la Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, con cui è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dei dati inerenti alla predetta procedura di appalto nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web istituzionale in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 nonché dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art 225 comma 2 del Dlgs 36/2023;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ad affidare all'Avvocato Dario Marchesi, con studio in Corso di Porta Vittoria n. 47 c.a.p. 20122 Milano, P.IVA IT00672360146 e C.F. MRCDRA63B09L084P, per un importo complessivo di Euro 5.000,00 oltre CPA al 4% e IVA al 22%, il servizio di supporto giuridico specialistico di affiancamento ai comuni

coinvolti nell'iter di approvazione della documentazione a corredo della richiesta di istituzione dell'ATO di Valcamonica a Regione Lombardia;

2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa di Euro 6.344,00 compresa CPA (4%) e IVA (22%), come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	3	UEB	0299002
Creditore				AVVOCATO DARIO MARCHESI P.IVA IT00672360146					
Oggetto/Causale				Servizio di supporto giuridico specialistico in materia di Servizio Idrico Integrato					
Importo				Euro 6.344,00					

3. di imputare la spesa di Euro 6.344,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2026	U.1.03.02.99.002	1041/1	Euro 6.344,00

4. di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: BA4C0904F5;
5. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E L
Centrale Unica di Committenza
Gianluca Guizzardi / InfoCert S.p.A.